

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO IX – Kasko dipendenti in missione
Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

Contraente / Assicurato	Comune di Genzano di Roma Via Italo Belardi, 81 00045 Genzano di Roma (RM)
C.F. / P.I.	02242320584

Recesso in caso di sinistro – ART. 1.7

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola:
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)	1 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	2 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)	3 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)	4 punti

Cessazione anticipata – ART. 1.9

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.9, la seguente clausola:

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso

È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	4 punti

Categorie e somme assicurate – Art. 2.2

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che le somme assicurate, per ogni mezzo di trasporto, corrispondono al valore commerciale del mezzo con un importo massimo è facoltà del Concorrente proporre quale limite di indennizzo massimo, uno dei seguenti importi:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A € 25.000,00	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B € 30.000,00	3 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C € 35.000,00	7 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D € 40.000,00	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E € 45.000,00	13 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi F € 50.000,00	16 punti

Limite di risarcimento (a deroga dell'art. 1907 del Codice Civile) Art. 2.3 ultima alinea Franchigia

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta è facoltà del Concorrente proporre opzionare la stessa franchigia in base ad una delle ipotesi sotto elencate:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di franchigia offerta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (franchigia € 150,00)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (franchigia € 100,00)	8 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (franchigia € 50,00)	14 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (nessuna franchigia)	20 punti

Danni al bagaglio – Art. 3.1

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite massimo per ogni sinistro, è facoltà del Concorrente proporre quale limite di indennizzo massimo, uno dei seguenti importi:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 2.000,00)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 2.500,00)	4 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 3.000,00)	9 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (Euro 3.500,00)	13 punti

Recupero e traino mezzo di trasporto – Art. 3.2

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite massimo per ogni sinistro, è facoltà del Concorrente proporre quale limite di indennizzo massimo, uno dei seguenti importi:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 1.500,00)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 2.000,00)	4 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 2.500,00)	9 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (Euro 3.000,00)	13 punti

La Società

.....